

CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI DI PULIZIE

Affidamento del servizio di pulizia spiagge, pulizia percorsi e macchia mediterranea, spazzamento strade carrabili, raccolta rifiuti differenziati nella zona pedonale e raccolta, trasporto e smaltimento di quelli indifferenziati abbandonati, da effettuarsi nel Villaggio di Cala di Rosa Marina – Ostuni (BR).

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno uno del mese di maggio (01/05/2024) in Ostuni (BR) a seguito dell'esito della procedura di gara bandita in data 04/02/2024 (Delibera 27/01/2024) dal Consorzio Cala di Rosa Marina di seguito CO.V.CA. relativamente al servizio di servizio di pulizia spiagge, pulizia percorsi e macchia mediterranea, spazzamento strade carrabili, raccolta rifiuti differenziati nella zona pedonale e raccolta, trasporto e smaltimento di quelli indifferenziati abbandonati e della relativa delibera di aggiudicazione del C.D.A. del CO.V.CA. Del 18 Febbraio 2024 (18/02/2024). Si conviene quanto segue

TRA

Consorzio CO.V.CA., con sede legale in Ostuni (BR) C.da Rosa Marina snc, Codice fiscale 81005290747 rappresentata in quest'atto dalla Presidente e Legale Rappresentate **Avv.ta Giovanna Brunetti** nata a Bari il 14 aprile 1972 (c.f. BRNGNN72D54A662M) ed elettivamente domiciliata per la carica presso la sede del consorzio, di seguito committente

E

TERRA AMICA SOC. COOP. con sede legale in Ceglie Messapica (BR) alla via Torino 18 72013; Codice fiscale e Partita IVA N°02370280741, rappresentata in quest'atto dal legale rappresentante **Lerna Antonio**, nato a Ceglie Messapica (BR), il 24/3/1959, c.f. LRNNTN59C24C424L, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Soc. Coop.

TERRA AMICA SOC. COOP.
Il Presidente del CDA
Lerna Antonio
P. IVA 02370280741
COD. UNIV. J6URRTW

Co.V.Ca.
La Presidente
Avv.ta Giovanna Brunetti

PREMESSO

Che si è reso necessario appaltare il servizio di pulizia spiagge, pulizia percorsi e macchia mediterranea, spazzamento strade carrabili, raccolta rifiuti differenziati nella zona pedonale e raccolta, trasporto e smaltimento di quelli indifferenziati abbandonati,

- ◆ Che con Delibera del C.D.A. del 27/01/2024 si autorizza la pubblicazione del bando di gara per l'appalto del servizio di pulizia spiagge, pulizia percorsi e macchia mediterranea, spazzamento strade carrabili, raccolta rifiuti differenziati nella zona pedonale e raccolta, trasporto e smaltimento di quelli indifferenziati abbandonati, che, con Delibera del C.D.A. del 18/02/2024 si è aggiudicato l'appalto per il servizio di pulizia spiagge, pulizia percorsi e macchia mediterranea, spazzamento strade carrabili, raccolta rifiuti differenziati nella zona pedonale e raccolta, trasporto e smaltimento di quelli indifferenziati abbandonati, a nome azienda **TERRA AMICA SOC. COOP.**
- ◆ che l'azienda **TERRA AMICA SOC. COOP.** ha richiesto per la realizzazione dell'appalto di cui all'oggetto, il prezzo globale di **Euro 53.000,00** (Euro cinquantatremila/00) oltre Iva, comprensivo degli oneri di sicurezza, come risulta dall'offerta dell'impresa del 16/02/2024 protocollo N°105, che si intende parte e sostanziale ed integrante del presente atto anche se non materialmente allegata;
- ◆ che sono stati acquisiti in fase di gara tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnico organizzativa ed economico finanziaria della **TERRA AMICA SOC. COOP.**;
- ◆ che il Consorzio CO.V.CA., in caso di accertamento della non veridicità di quanto dichiarato dalla società affidataria oppure a seguito di eventuale segnalazioni da parte degli enti preposti alla verifica, si riserva

insindacabilmente di procedere allo scioglimento del presente atto d'appalto con la relativa sospensione dei lavori con la trattenuta delle somme maturate a seguito dell'esecuzione dei lavori fino ad allora eseguite e non corrisposte a titolo di cautelativo in attesa della successiva quantificazione dell'eventuale danno, senza che la suddetta società possa avere pretese di alcun genere e natura, rinunciando sin d'ora a qualunque azione giudiziaria o stragiudiziali;

- ◆ Che l'impresa ha stipulato: - Polizza RCT/RCO n.° 71-14956GO presso la so. SARA Assicurazioni, agenzia di Ostuni n° 141b;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'ente committente concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di pulizia spiagge, pulizia percorsi e macchia mediterranea, spazzamento vialetti nella cala p.d. e strade carrabili, raccolta rifiuti differenziati nella zona pedonale e raccolta, trasporto e smaltimento di quelli indifferenziati abbandonati, esattamente come descritto:

- nel capitolato speciale di appalto di cui alla domanda presentata per partecipare alla gara,
- nella scheda tecnica e progetto operativo
- nell'offerta economica

tutti documenti che vengono espressamente richiamati costituendo parte integrante ed imprescindibile del presente contratto. Essi verranno controfirmati dalle parti unitamente al presente contratto.

TERRA AMICA SOC. COOP.
Il Presidente del CDA
Lema Antonio
P. IVA 02370280741
COD. UNIV. I6URRTW

Co.V.Ca.
La Presidente
Avv.ica Giovanni Brunetti

L'affidatario si impegna all'esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento del servizio.

L'affidatario dichiara di conoscere perfettamente l'ambito di esercizio dei servizi qui affidati, corrispondente al territorio amministrato dal Consorzio Co.V.Ca. Committente, a partire dalla strada provinciale Ostuni-Pilone con le unità Cs Pis O, Cs Tennis e Cs Alp e fino al confine con il cs "Lido Stella-Pilone" e litorale prospiciente il Villaggio Cala di Rosa Marina (v. piantina villaggio allegata);

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dalla proposta presentata in fase di gara che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto – termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza è fissato in € **53.000,00** (Euro cinquantatremila/00) al netto dell'I.V.A. L'importo dei servizi a corpo, come determinato in seguito all'offerta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali servizi, alcuna successiva verifica della misura o sul valore attribuito alla quantità di detti servizi.

Il pagamento dei servizi eseguiti sarà effettuato tramite bonifico bancario, con le seguenti scadenze: rate mensili di pari importo da corrispondere a 30 gg. data fattura;

Articolo 4

Durata - tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penali –termini per il collaudo – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma sul contratto.

Il tempo utile entro il quale dovranno essere completati i servizi è stabilito e già accettato dalla **Soc. Terramica arl** con inizio il 01/05/2024 e fine il 30/04/2025 salvo proroga di ulteriori 12 mesi in caso di mancata disdetta da inviare 50 giorni prima della scadenza.

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio richiesto (la richiesta potrà provenire dalla Presidente del CO.V.CA. o da un suo delegato) l'Impresa appaltatrice sarà passibile delle sanzioni pari a €/gg. 50,00, entro il limite massimo previsto dalla legge e, comunque, sempre facendo salvo il risarcimento del danno ulteriore (ex art. 1382 C.C.).

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i servizi siano erogati utilmente a regola d'arte, la presidente del CO.V.CA. e/o un suo delegato può ordinare la sospensione dei servizi.

Per ragioni di pubblico interesse o necessità, il CO.V.CA. può ordinare la sospensione dei servizi.

Resta inteso che, nel caso in cui sopravvengano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'impresa appaltatrice è obbligata a procedere alla realizzazione delle parti di servizio eseguibili

TERRA AMICA SOC. COOP.
Il Presidente del CDA
Lerna Antonio
P. IVA 02370480741
CINQUEVIGILIBRTW

Co.V.Ca.
La Presidente
Avv.ta Giovanna Brunetti

I servizi dovranno riprendere immediatamente, una volta venuta a cessare la causa di sospensione.

Il controllo dell'esecuzione dei servizi erogati sarà effettuato durante il periodo di efficacia del presente Contratto, da parte della Presidente del CO.V.CA. e /o un suo delegato e dal personale preposto.

Articolo 5 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Articolo 7 – Subappalto

Non è possibile per l'affidatario del servizio usufruire del subappalto.

Articolo 8 – Revisione prezzi

Per i servizi affidati non è possibile richiedere una revisione dei prezzi per tutta la durata dell'appalto.

Articolo 9 – Modifiche introdotte dall'Amministrazione

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali che riterrà necessarie.

Articolo 10 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa RCT/RCO n.° 71-14956GO presso Sara Assicurazioni – sede di Ostuni. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 11 – Domicilio dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto **TERRA AMICA SOC. COOP.** affidataria del servizio elegge domicilio in Ceglie Messapica (BR) alla via Torino 18 72013, obbligandosi di informare il Consorzio CO.V.CA., di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede del committente.

Articolo 12 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara pubblicato il 04/02/2024 con delibera C.D.A. del CO.V.CA. Del 27/01/2024;

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali e amministrativi contrattuali

TERRA AMICA SOC. COOP.
Il Presidente del CDA
Lena Antonio
P. IVA 02370280041
COD. UNIV. J6URRTW

CO.V.CA.
La Presidente
Avv. Io Giovanni Brunetti

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del GDPR esposta per esteso presso l'ufficio preposto. L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è il consorzio Cala di Rosa Marina con sede Legale in Ostuni (BR) C.da Rosa Marina, nella persona del suo legale Rappresentante Avv.ta Giovanna Brunetti e che il Data Protection Officer è l'Avv.ta Adriana Augenti del foro di Bari, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, il consigliere delegato è il sig. Vito Plantamura come da delega di competenza.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L

136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'affidatario dichiara che il conto corrente è il seguente:

Banca: Credito Emiliano Codice 03032;

Intestatario Terramica soc. coop., Iban IT62T0303279150010000002302

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati: Lerna Antonio, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante CF LRNNTN59C24C424L;
Residente a Ceglie Messapica (Br), Via Panzera, 4;

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o

integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Articolo 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 1453 del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora il committente stesso rilevi, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione previsti nel capitolato di gara.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.

Articolo 18 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Il committente recederà dal contratto qualora l'affidatario non accerta

TERRA AMICA SOC. COOP.

Gruppo Consorzio Terra Amica

Lerna Antonio

P. IVA 02370280741

COOP. UNIV. 16URRTW

CAVE CO.
La Presidente
Avv.ta Giovanna Brunetti

interdittive (antimafia, fallimento etc.) ai sensi di legge.

Articolo 19 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra il committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Brindisi.

Articolo 20 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tutti i documenti presentati con la busta di partecipazione alla gara oltre alla polizza assicurativa che viene consegnata al momento della sottoscrizione del contratto

Articolo 21 – Dichiarazione per le comunicazioni via e-mail:

Il Consorzio Co.V.Ca. dichiara che il proprio recapito mail è il seguente:

Pec: covca@pec.it

La soc. coop. Terramica dichiara che il proprio recapito mail è il seguente:

Pec: terramica.coop@pec.it;

Articolo 22 – Accettazione clausole contrattuali ex Art. 1341 C. C.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, del codice civile, il Sig. Antonio Lerna dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli da 1 a 22.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cala di Rosa Marina, li 01 maggio 2024.

Soc. Coop. Terramica arl

Consorzio CO.V.CA.

.....



Sig. Antonio Lerna

Avv. Giovanna Brunetti

TERRA AMICA SOC. COOP.
Il Presidente del CDA
Lerna Antonio

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, meglio noto come GDPR, e del d.lgs. 196/2003 le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

L'affidatario, nello svolgimento dell'incarico, potrà trattare dati per conto del Consorzio Cala di Rosamarina. Egli agirà, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come Responsabile del Trattamento dei Dati Personali necessari allo svolgimento del servizio, secondo quanto previsto nel contratto di appalto.

In tale ruolo, l'affidatario si impegna affinché:

- i dati personali siano trattati esclusivamente per le attività previste nel contratto d'appalto;
- i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- i dati personali siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- i dati personali siano adeguati e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- i dati personali siano esatti e, ove necessario, aggiornati (i dati inesatti dovranno essere opportunamente e tempestivamente cancellati o rettificati);
- i dati personali siano conservati per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento della finalità per la quale sono trattati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative;

Si impegna inoltre:

- a) ad attenersi alle istruzioni impartite dal Consorzio Cala di Rosamarina, in qualità di Titolare del Trattamento, anche con riferimento a quelle successivamente comunicate secondo le esigenze che potranno intervenire;
- b) ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal GDPR e nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto;
- c) ad adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ex art. 32 del GDPR, tenendo conto della natura dei dati e della finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A tale scopo assicurerà, in particolare e su base permanente – la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi;
- d) a garantire, per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali;
- e) nell'ipotesi di un'eventuale violazione di dati, darà immediata comunicazione al Titolare e al Responsabile per la Protezione dei Dati del Consorzio Cala di Rosamarina, collaborando al fine di adempiere agli obblighi di notificazione alle Autorità competenti e di comunicazione della violazione agli interessati (c.d. Data Breach – ex artt. 33 e 34 del GDPR);
- f) a predisporre misure tecniche e organizzative atte a garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento dell'interessato, applicando limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari per l'eventuale trattamento dei dati "particolari";
- g) a garantire l'assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo nonché il rispetto dei divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti;
- h) a non utilizzare i dati cui abbia accesso per finalità incompatibili con l'oggetto del servizio;
- i) a predisporre e tenere aggiornato il Registro dei trattamenti relativamente alle attività contrattualmente stabilite (ex art. 30 del GDPR), provvedendo a fornire al Consorzio Cala di Rosamarina le informazioni e la documentazione eventualmente richieste;
- j) a comunicare gli eventuali nuovi trattamenti che fosse necessario intraprendere per l'esecuzione delle attività previste dal servizio;
- k) a garantire che qualsiasi iniziativa ad impatto privacy, connessa all'incarico, venga progettata nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali (privacy by design) e siano a tal fine previste le più opportune misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano trattati sistematicamente – per impostazione predefinita – unicamente per le finalità previste dal singolo trattamento (privacy by default);

TERRA AMICA SOC. COOP.

Il Presidente del CDA

Lerna Antonio

P. IVA 02370280741

COD. UNIV. J6URRTW

Co.V.Co.

La Presidente

Avv.ta Giovanna Brunetti

- l) a comunicare preventivamente le attività di trattamento che intende affidare ad altri tenendo presente che, in tal caso, il sub responsabile dovrà a) possedere i requisiti richiesti dall'art. 28 del GDPR; b) offrire garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'interessato; c) essere assoggettato agli stessi obblighi derivanti dalla presente designazione;
- m) a nominare i soggetti autorizzati al trattamento, fornendo agli stessi informazioni adeguate ed istruzioni dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. L'affidatario eserciterà, a tal fine, ogni più idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite siano correttamente eseguite;
- n) ad adottare misure atte a garantire che i propri incaricati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento delle attività previste dal servizio;
- o) a consentire ai soggetti individuati dal Consorzio Cala di Rosamarina l'effettuazione delle ispezioni di cui al punto h paragrafo 3 dell'art. 28 del GDPR.

Il titolare del trattamento si riserva il diritto di aggiornare i compiti e le istruzioni impartite al responsabile del trattamento o di assegnarne di nuove.

È onere del titolare del trattamento, in ogni caso, quello di **tenere informato e aggiornare il responsabile del trattamento** di qualsiasi circostanza rilevante ai fini dell'attività di trattamento a lui delegate.

Il presente atto di designazione ha durata pari alla durata del rapporto contrattuale in essere e s'intende revocato allo scioglimento, per qualsiasi causa, del medesimo vincolo legale.

Al termine dell'incarico, l'affidatario provvederà a restituire i dati che ha trattato per conto del Consorzio Cala di Rosamarina e a cancellarne definitivamente le copie eventualmente presenti presso le sue infrastrutture.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Luogo e data, ___/___/___

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento

TERRA AMICA SOC. COOP.
Presidente del CDA
Lerna Antonio
P. IVA 02370280741
COD. UNIV. J6URRTW

Per accettazione



COV.CO
12/02/2024
AMICITA SOC. COOP.

TERRA AMICA SOC. COOP.
Presidente del CDA
Lerna Antonio
P. IVA 02370280741
COD. UNIV. J6URRTW